



## COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

### CONTRATTO DI COMODATO

Con la presente scrittura privata non autenticata, da valersi ad ogni effetto di legge,

la **sig.ra Maria Destefani**, nata a Frassinelle Polesine (RO) il 27/02/1951, codice fiscale DSTMRA51B67D776I, residente a Reggio Emilia in via S. Girolamo n.12 (**di seguito denominata “comodante”**),

**concede in comodato**

**al COMUNE DI REGGIO EMILIA (di seguito denominato Comodatario)**, con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1, codice Fiscale e partita IVA n. 00145920351, legalmente rappresentato dal Dr. Alberto Prampolini, nato a Reggio nell'Emilia (RE) il 08/09/1976 (Codice Fiscale PRMLRT76P08H223M), in qualità di dirigente del Servizio Amministrativo Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio, giusto atto del Sindaco di Reggio Emilia PG n. 174342 del 29/10/2020, che dichiara di agire e stipulare in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del medesimo in virtù degli artt. 59 dello Statuto comunale e 33 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

il seguente immobile:

**Descrizione dell'immobile:** locale idoneo per uso autorimessa sito a Reggio Emilia in località Rivalta, precisamente al piano interrato del Condominio “Tricolore” di via De Pietri n.1, censito al Catasto Fabbricati del Comune di

Reggio Emilia sul Foglio 234 col mappale 590 sub. 64 di categoria C/6 e parte del sub. 91 di categoria C/2.

**Destinazione d'uso concordata:** autorimessa.

Il contratto sarà disciplinato dai seguenti patti e condizioni:

1) DURATA

Il contratto di comodato avrà la durata di anni 1 (uno), con decorrenza dal 01/10/2022 e scadenza in data 30/09/2022. Il comodatario è tenuto a restituire il locale alla scadenza indicata, fatta salva la possibilità di rinnovo del contratto, con apposita scrittura, così come la sua risoluzione anticipata, da concordarsi in qualsiasi momento, in caso di compravendita o permuta dell'immobile.

2) DIVIETO DI CESSIONE

Il comodatario non potrà cedere il contratto né consegnare il locale a soggetti terzi per nessun motivo. In caso di violazioni accertate, il comodante potrà richiederne l'immediata riconsegna, oltre al risarcimento del danno.

3) MODALITÀ DI CONSEGNA

Il comodatario dichiara di aver preso visione delle caratteristiche dell'immobile, di conoscerne pertanto le attuali condizioni di consistenza e di manutenzione, ritenendolo perfettamente idoneo allo svolgimento dell'attività concordata.

La riconsegna avverrà in presenza di tecnico comunale incaricato, che provvederà a rilevare eventuali danni.

4) DIVIETO DI MODIFICHE

Il comodatario non potrà apportare al locale modifiche od innovazioni senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione scritta del comodante, così come non potrà mutare la destinazione del bene concesso. In difetto, il comodante potrà provvedere a risoluzione immediata del contratto con richiesta di risarcimento dei danni arrecati all'immobile.

Fermo restando quanto previsto al paragrafo precedente, nessun compenso o indennizzo saranno corrisposti per eventuali interventi di miglioria che fossero eseguiti nel locale.

#### 5) ONERI ACCESSORI

Il comodatario si farà carico delle spese per i consumi di energia elettrica, degli oneri di ordinaria manutenzione, della tassa di smaltimento rifiuti, delle spese condominiali e, più in generale, di ogni altro onere inerente alla conduzione del locale.

#### 6) CUSTODIA

Il comodatario è costituito custode dell'immobile che gli viene concesso e si obbliga a rispondere personalmente di tutti i deterioramenti o danni che dovessero essere causati da lui stesso o da persone che egli abbia immesso all'interno del locale, anche solo temporaneamente.

Egli solleva inoltre il comodante da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero occorrere ad esso comodatario ed a soggetti terzi, derivanti da un proprio fatto doloso o colposo o in conseguenza di negligenza e trascuratezza.

#### 7) ALTRI OBBLIGHI

Sono inoltre a carico del comodatario le seguenti prescrizioni:

1. espletare con la massima cura ogni mansione ed incombenza connessa

alla pulizia e igiene del locale;

2. segnalare tempestivamente alla proprietà e/o all'Amministratore del Condominio ogni fatto e/o inconveniente che possa turbare la regolare conduzione dell'immobile.
3. osservare e fare osservare le regole di buon vicinato, non tenere all'interno del locale depositi di materiali pericolosi e/o di consistenza eccessiva (rif. rischio d'incendio), non destinarlo in ogni caso ad uso contrario all'igiene, alla sicurezza, al decoro dell'edificio.
4. rispettare le norme condominiali imposte per l'edificio d'appartenenza.

8) ISPEZIONI

Il comodante potrà, in qualunque momento, ispezionare il locale concesso in comodato, previa comunicazione (anche verbale) con opportuno preavviso.

9) SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, compresa la tassa di registrazione, sono a carico del Comodatario.

10) RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente contratto, le parti faranno riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.

**Reggio Emilia, li \_\_\_\_\_**

**LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Il Comodante

Sig.ra Maria Destefani

Il Comodatario

p. COMUNE di Reggio Emilia

Dr. Alberto Prampolini